



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO SALUTE
POSIZIONE FUNZIONE
ACCREDITAMENTI, INVESTIMENTI, ATTIVITÀ
ISPETTIVA E RICERCA

60125 ANCONA
Via Gentile da Fabriano, 3
Tel. 071.8061
Fax 071.8064120

PROT.N. 410422/SO4/AIR/SO

Ancona, li 25 GIU. 2010

AL DIRETTORE
DELLA ZONA TERRITORIALE N.7

e.p.c.

AL DIRETTORE GENERALE
ASUR

AI DIRETTORI
DELLE ZONE TERRITORIALI

LORO S E D I

OGGETTO: Provvidenze a favore di soggetti in cura per patologie oncologiche. Rimborsabilità dei costi associati a prestazioni non erogate in regime istituzionale. L.R. 30/1987 e n. 52/94 - DGR 1905/2008 - Punto 10- QUESITO.

Con riferimento al quesito posto con nota n.68929 dell'1/9/2009 ed alla successiva corrispondenza intercorsa, si rappresenta di seguito quanto espresso dal Servizio attività Istituzionali, Legislative e Legali, che comunque si allega, interpellato dallo Scrivente in proposito:

“La legge regionale 30/1987, concernente “Provvidenze a favore dei soggetti in trattamento radioterapico”, disciplina il rimborso relativo ad alcune tipologie di costi associati alla necessità di usufruire di prestazioni terapeutiche per la cura delle patologie oncologiche; il comma 1 dell'art.1, che nel testo originario limitava i rimborsi ivi previsti alle spese collegate a prestazioni erogate “in strutture pubbliche”, è stato modificato dalla l.r. 52/1994 sia ampliando, al di là del solo trattamento radioterapico, la tipologia delle prestazioni cui riferire i rimborsi, sia eliminando il riferimento espresso alle strutture pubbliche.

Quest'ultima modifica è stata presumibilmente dettata dall'intento di ricomprendere le prestazioni erogate, oltre che dalle strutture pubbliche, dalle strutture convenzionate; il testo della legge tuttavia oggi non contiene più alcun riferimento al tipo di strutture che erogano tali prestazioni.

Si deve quindi ritenere che non sia conforme a quanto sancito dalla legge la deliberazione della Giunta regionale 1905/2008 nella parte in cui limita la corresponsione dei rimborsi di che trattasi “alle sole prestazioni erogate in regime istituzionale”, anche tenendo conto che la legge regionale disciplina una prestazione economica diversa e ulteriore rispetto alla prestazione sanitaria



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO SALUTE
POSIZIONE FUNZIONE
ACCREDITAMENTI, INVESTIMENTI, ATTIVITÀ
ISPETTIVA E RICERCA


60125 ANCONA
Via Gentile da Fabriano, 3
Tel. 071.8061
Fax 071.8064120

propriamente detta e quindi, in linea di principio, usufruibile anche da chi non ritenga di avvalersi per quest'ultima del Servizio sanitario nazionale.

Va tuttavia rilevato che la corresponsione dei rimborsi resta in ogni caso subordinata al previo accertamento, da parte della competente struttura dell'Azienda sanitaria regionale, della necessità delle cure prestate e dell'esistenza di ragioni che giustifichino (anche in termini di libertà di scelta del paziente) l'accesso a una struttura privata lontana, quando, in ipotesi, strutture pubbliche o convenzionate più vicine alla residenza del paziente potrebbero fornire la stessa prestazione."

Pertanto, nelle more di una ridefinizione complessiva della materia, si ritiene che si possa procedere al rimborso in argomento.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Sandro Oddi)




20 APR. 2010

OGGETTO: *provvidenze a favore di soggetti in cura per patologie oncologiche. Rimborsabilità dei costi associati a prestazioni non erogate in regime istituzionale. LR 30/1987. DGR 1905/2008.*

Il Dirigente della PF Accreditamenti investimenti attività ispettiva e ricerca chiede se siano rimborsabili le spese previste dalla l.r. 30/1987 per usufruire di prestazioni finalizzate alla cura di patologie oncologiche, quando le prestazioni medesime siano erogate da strutture private non convenzionate con il servizio sanitario pubblico. Il Dirigente fa presente che il quesito nasce dalla richiesta di un utente cui tale rimborso è stato negato dalla zona territoriale dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) responsabile dell'erogazione, in base a quanto espressamente disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 1905/2008 avente a oggetto proprio la regolamentazione dei suddetti rimborsi spese.

Prescindendo dal caso specifico che ha dato origine al quesito e sul quale questa struttura di consulenza non ha competenza a esprimersi, in argomento si formulano le osservazioni che seguono.

La l.r. 30/1987, concernente "Provvidenze a favore dei soggetti in trattamento radioterapico", disciplina il rimborso relativo ad alcune tipologie di costi associati alla necessità di usufruire di prestazioni terapeutiche per la cura delle patologie oncologiche; il comma 1 dell'articolo 1, che nel testo originario limitava i rimborsi ivi previsti alle spese collegate a prestazioni erogate "in strutture pubbliche", è stato modificato dalla l.r. 52/1994 sia ampliando, al di là del solo trattamento radioterapico, la tipologia delle prestazioni cui riferire i rimborsi, sia eliminando il riferimento espresso alle strutture pubbliche.

Quest'ultima modifica è stata presumibilmente dettata dall'intento di ricomprendere le prestazioni erogate, oltre che dalle strutture pubbliche, dalle strutture convenzionate; il testo della legge tuttavia oggi non contiene più alcun riferimento al tipo di strutture che erogano tali prestazioni.

Si deve quindi ritenere che non sia conforme a quanto sancito dalla legge la deliberazione della Giunta regionale 1905/2008 nella parte in cui limita la corresponsione dei rimborsi di che trattasi "alle sole prestazioni erogate in regime istituzionale", anche tenendo conto che la legge regionale disciplina una prestazione economica diversa e ulteriore rispetto alla prestazione sanitaria propriamente detta e quindi, in linea di principio, usufruibile anche da chi non ritenga di avvalersi per quest'ultima del Servizio sanitario nazionale.



GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO ATTIVITA' ISTITUZIONALI, LEGISLATIVE E LEGALI
POSIZIONE DI FUNZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA E CONSULENZA

Va tuttavia rilevato che la corresponsione dei rimborsi resta in ogni caso subordinata al previo accertamento, da parte della competente struttura dell'Azienda sanitaria regionale, della necessità delle cure prestate e dell'esistenza di ragioni che giustificano (anche in termini di libertà di scelta del paziente) l'accesso a una struttura privata lontana, quando, in ipotesi, strutture pubbliche o convenzionate più vicine alla residenza del paziente potrebbero fornire la stessa prestazione.

F.to IL DIRIGENTE DELLA PF
(Dott.ssa Antonella NOBILI)

F.to PER IL COMITATO TECNICO
(Prof. Giovanni DI COSIMO)

F.to (Prof. Valerio ONIDA)

F.to (Prof. Giorgio PASTORI)

REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO ATTIVITA' ISTITUZIONALI, LEGISLATIVE E LEGALI
P.F. ATTIVITA' NORMATIVA E CONSULENZA

La presente copia, composta di n. 2 fogli, è conforme all'originale depositato presso questa Posizione di Funzione e viene rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Ancona, li 01.06.2010

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dott.ssa Antonella NOBILI)